REGOLAMENTO (CEE) N. 3858/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1351/72 relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/85 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1323/86 (4), prevede le condizioni alle quali sono riconosciute le associazioni di produttori di luppolo e le loro unioni ; che l'articolo 5 di detto regolamento precisa che l'unione di associazioni di produttori può chiedere il riconoscimento se, fra l'altro, le superfici registrate coltivate dai suoi soci sono pari almeno a 500 ha ; che tale limite appare eccessivo qualora in un determinato Stato membro la superficie investita a luppolo sia complessivamente inferiore a 1 000 ha ; che è pertanto opportuno adeguare tale disposizione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1351/72, è inserito il seguente comma :

« Tuttavia se in uno Stato membro la superficie complessiva investita a luppolo è inferiore a 1 000 ha, la superficie minima richiesta è pari a 250 ha ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 32.
(3) GU n. L 148 del 30. 6. 1972, pag. 13.
(4) GU n. L 117 del 6. 5. 1986, pag. 12.